



Comune
di
Vezia

Messaggio Municipale

accompagnante il Regolamento
comunale concernente
l'illuminazione esterna e la
prevenzione dell'inquinamento
luminoso

numero	Data	risoluzione municipale
44/18	31 agosto 2018	n 2149 del 3 settembre 2018

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

il Municipio con il messaggio municipale no 36/17 aveva richiesto al Legislativo il credito necessario per l'allestimento di un Piano della luce comunale.

Il Consiglio comunale nella sua seduta del 16 ottobre 2017, su proposta delle Commissioni edilizia e della gestione, aveva concesso anche un credito supplementare di Fr. 5'300.— (IVA esclusa) per l'elaborazione di un Regolamento comunale concernente l'illuminazione esterna e la prevenzione dell'inquinamento luminoso (offerto in opzione dallo studio IFEC SA).

Il Municipio ha quindi proceduto in tal senso e con il presente MM, vi sottopone il documento per l'approvazione.

Negli ultimi anni le immissioni luminose sono aumentate notevolmente, con effetti nocivi sulla popolazione e sull'ambiente.

L'obiettivo di questa regolamentazione è quello di combattere questo fenomeno, garantendo nel contempo un risparmio energetico e soprattutto il mantenimento della sicurezza, attraverso:

- la limitazione dell'illuminazione esterna;
- la regolazione e l'ottimizzazione degli orientamenti dei fasci di luce;
- l'utilizzo di un sistema di illuminazione efficiente.

Sono previste delle sanzioni per eventuali infrazioni e delle deroghe in casi particolari.

Le norme sono immediatamente applicabili ai nuovi impianti, realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento, mentre per quelli esistenti viene concesso un termine di 3 anni per adeguarsi alle nuove normative.

Sulla base di queste premesse, conformemente all'art 13 cpv.2 LOC, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE:

1. E' approvato il Regolamento comunale concernente l'illuminazione esterna e la prevenzione dell'inquinamento luminoso nel suo complesso (capitoli 1 – 8).
2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Bruno Ongaro

Il Segretario:
Milko Pastore

Commissioni incaricate dell'esame: Edilizia e Petizioni

Allegato: Regolamento

REGOLAMENTO
COMUNALE
CONCERNENTE L'ILLUMINAZIONE
ESTERNA E LA PREVENZIONE
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO



OTTOBRE 2018

INDICE

Capitolo I Introduzione

Capitolo II Disposizioni generali

- 2.1. Basi legali
- 2.2. Campo d'applicazione
- 2.3. Obiettivi

Capitolo III Impianti

Capitolo IV Illuminazione pubblica stradale

- 4.1. Definizione
- 4.2. Zone d'illuminazione

Capitolo V Illuminazione esterna per edifici, spazi e altri oggetti

- 5.1. Definizione
- 5.2. Caratteristiche
- 5.3. Regolazione
- 5.4. Oggetti privati

Capitolo VI Impianti pubblicitari e insegne

- 6.1. Definizione
- 6.2. Caratteristiche
- 6.3. Regolazione

Capitolo VII Illuminazioni particolari

- 7.1. Fasci di luce
- 7.2. Impianti sportivi

Capitolo VIII Procedura e disposizioni finali

- 8.1. Autorità esecutive
- 8.2. Contravvenzioni
- 8.3. Derghe
- 8.4. Norme transitorie
- 8.5. Entrata in vigore

Capitolo I

Introduzione

Negli ultimi anni assistiamo ad un continuo aumento delle immissioni luminose. Per evitare effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente, la gestione dell'illuminazione artificiale deve quindi rientrare in una politica ed una strategia di sviluppo sostenibile.

Quando si parla di **inquinamento luminoso** si intende *“ogni irraggiamento di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree e dei soggetti a cui esso è funzionalmente dedicato e in particolar modo quella radiazione che, per qualsiasi causa, è orientata e dispersa verso l'ambiente circostante e verso l'alta atmosfera”* (Rapporto esplicativo accompagnante le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, SUPSI-DACD-ISAAC, novembre 2007).

Limitando le illuminazioni esterne, regolando e ottimizzando gli orientamenti dei fasci di luce e utilizzando un sistema di illuminazione efficiente, l'obiettivo è quello di combattere l'inquinamento luminoso garantendo anche una riduzione dei consumi energetici. Diventa allora indispensabile che l'illuminazione sia regolata in funzione delle reali necessità, impedendo così una situazione di illuminamento eccessivo oppure, al contrario, insufficiente.

Gli effetti dell'inquinamento luminoso hanno conseguenze negative sia per l'uomo che per la flora e la fauna così come per tutto l'ambiente in generale. Non bisogna tuttavia dimenticare che l'illuminazione pubblica rimane anche e soprattutto un elemento imprescindibile per la sicurezza e la riduzione dei rischi per gli utenti della strada. Va dunque promossa e sostenuta anche in tal senso una gestione e una manutenzione accurata degli impianti. In caso di vetustà dei componenti tecnici dei punti luce è quindi necessario provvedere ad un risanamento ed eventualmente ad una nuova disposizione degli oggetti.

Capitolo II

Disposizioni generali

2.1. Basi legali

Le disposizioni del regolamento sono emanate richiamando:

- Legge federale del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 e art. 18);
- Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (art. 1, art. 4, art. 6, art. 11 e art. 12);
- Legge federale del 20.6.1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 1 e art. 7);
- Legge federale del 22.6.1979 sulla pianificazione del territorio (art. 1 e art. 3);
- Ordinanza federale del 5.9.1979 sulla segnaletica stradale (art. 96);
- Normativa SIA 491 “Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili”, edizione 2013;
- Direttive SLG 202:2016 (SLG, Associazione Svizzera per la luce);
- Legge organica comunale del 10.03.1987 (art. 186);
- Il Piano della luce comunale;

2.2. Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento fissa le regole per armonizzare l'illuminazione esterna del Comune, sia essa pubblica o privata, limitando l'inquinamento luminoso.
2. In particolare, vengono disciplinati:
 - a) gli impianti d'illuminazione pubblica stradale;
 - b) gli impianti di decorazione esterna di costruzioni sia pubblici che privati;
 - c) l'illuminazione degli spazi esterni nelle proprietà pubbliche e private;
 - d) l'illuminazione decorativa;
 - e) le insegne luminose per attività commerciali e le vetrine con emissioni luminose verso l'esterno.
3. Non sono oggetto del presente Regolamento gli impianti d'illuminazione pubblica provvisori.

2.3 Obiettivi

1. Evitare l'inquinamento luminoso sopra l'orizzonte e illuminare unicamente l'oggetto desiderato e non tutta l'area che lo circonda. Per prevenire l'inquinamento luminoso è spesso sufficiente attenersi ad alcuni semplici accorgimenti tecnici e prestare maggiore attenzione alla scelta e al posizionamento degli impianti.
2. Ridurre il fabbisogno energetico e ottimizzare i costi di gestione: l'illuminazione degli spazi pubblici e privati deve essere realizzata secondo criteri di efficacia e di efficienza sulla base dello stato attuale della tecnica e delle normative vigenti impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza e predisponendo ove possibile la loro accensione solamente quando effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione in funzione dell'orario.
3. Ottimizzare l'illuminazione in funzione della sicurezza dell'utenza stradale: nelle zone d'incontro tra pedoni, ciclisti e traffico motorizzato è necessario garantire la sicurezza dal punto di vista illuminotecnico ed elettrico. La riduzione va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.
4. Migliorare l'illuminazione pubblica: uniformare le caratteristiche dell'illuminazione esterna, pubblica e privata sull'intero territorio comunale. La realizzazione dell'illuminazione stradale, delle vie pedonali e ciclabili deve seguire le indicazioni dell'agenzia svizzera per l'efficienza energetica (S.A.F.E.) e rispettivamente le direttive dell'Associazione svizzera per la luce (SLG).
5. Il Comune di Vezia, nello spirito del presente regolamento e del Piano della luce di cui si è dotato, in collaborazione con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA), si impegna nella realizzazione degli interventi proposti e, più in generale, nella promozione dei miglioramenti nell'efficacia e nell'efficienza dell'illuminazione pubblica seguendo le evoluzioni della tecnica e delle normative vigenti.

Capitolo III

Impianti

1. Per la propria illuminazione il Comune adotta le lampade più efficienti disponibili sul mercato, considerando gli aspetti legati sia alla potenza sia alla luminanza.
2. Solo nei casi in cui risulti indispensabile un'elevata resa cromatica si può ricorrere all'uso di lampade a largo spettro, purché funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata.
3. Sul territorio cittadino è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi o skybeamer o fasci di luce fissi o mobili rivolti verso il cielo. Questi impianti rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e per il traffico aereo, essi generano un inquinamento luminoso e sono nocivi per l'ambiente e il paesaggio.

Capitolo IV

Illuminazione pubblica stradale

4.1. Definizione

È definita illuminazione pubblica stradale l'insieme degli impianti destinati ad illuminare le strade, le piazze, le passeggiate, i posteggi e i sentieri su suolo pubblico.

4.2. Zone d'illuminazione

1. Il territorio del Comune è suddiviso in zone d'illuminazione, determinate dal Piano della luce, all'interno delle quali vigono caratteristiche simili. L'aggiornamento del Piano della luce è di competenza del Municipio.
2. L'illuminazione delle zone è realizzata secondo criteri di efficacia e di efficienza, sulla base dello stato attuale della tecnica, impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza energetica e predisponendo, eventualmente adottando un'apposita Ordinanza municipale, la loro accensione solamente quando necessario o con diversi livelli d'illuminazione.
3. Per l'illuminazione pubblica stradale si definiscono le seguenti tipologie di zone:
 - a) strade cantonali principali;
 - b) strade di quartiere;
 - c) zona nucleo;
 - d) sentieri pedonali;
 - e) zone particolari.
4. Se possibile occorre evitare di installare impianti di illuminazione nelle aree naturali limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante.

Capitolo V

Illuminazione esterna per edifici, spazi e altri oggetti

5.1. Definizione

È definita illuminazione esterna per edifici quella di facciate e di altri elementi costruttivi esterni. L'illuminazione decorativa, sia pubblica che privata, richiama festività riconosciute o altri avvenimenti. Rientrano nell'illuminazione di spazi tutti gli altri elementi esterni.

5.2. Caratteristiche

L'illuminazione esterna deve essere rivolta dall'alto verso il basso, schermata verso l'alto e non avere emissioni luminose sopra l'orizzonte. Essa deve rispettare i principi dell'efficienza energetica e non compromettere la sicurezza stradale. Nel limite del possibile il fascio luminoso non deve neppure illuminare le zone attigue, occorre quindi prevedere apposite schermature.

5.3. Regolazione

Dove possibile, l'intensità luminosa deve essere ridotta o spenta, nei limiti della tecnica, tra le ore 23:00 e le 06:00.

5.4. Oggetti privati

Le installazioni luminose di edifici privati devono essere conformi al presente regolamento.

Capitolo VI

Impianti pubblicitari e insegne

6.1. Definizione

Sono impianti pubblicitari tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall'area pubblica, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente:

- a) i mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l'eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l'attività;
- b) le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;
- c) le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;
- d) i fasci luminosi e le immagini proiettate.

Non sono impianti pubblicitari:

- a) le targhe professionali, commerciali, industriali non luminose/illuminate e con un'area pari o inferiore a 0,5 mq, collocate sul fondo o sull'edificio dove ha sede l'attività e che riproducono unicamente il nome o la ragione sociale, la qualifica e l'eventuale logo;
- b) le scritte incollate o dipinte sulle vetrine, purché riferite all'attività commerciale esercitata e non illuminate.

6.2. Caratteristiche

1. L'illuminazione d'impianti pubblicitari o insegne non dotati d'illuminazione propria (sorgente di luce esterna agli stessi) deve essere realizzata dall'alto verso il basso.
2. L'intensità luminosa degli impianti pubblicitari o le insegne dotati d'illuminazione propria non devono compromettere la sicurezza stradale e neppure illuminare le zone attigue.
3. Tutti gli impianti d'illuminazione per impianti pubblicitari o insegne devono essere notificati e necessitano di un'autorizzazione da parte del Municipio.
4. L'illuminazione non deve essere eccessiva e deve essere calibrata all'ambiente circostante, in particolare nel caso delle insegne queste non devono abbagliare o causare riflessi pericolosi per i pedoni, ciclisti o conducenti, secondo le direttive dell'associazione svizzera per la luce (SLG).

6.3. Regolazione

Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono di regola essere spente dalle ore 23:00 fino alle ore 06:00. Fanno eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza e servizi prioritari (ad esempio farmacie o ospedali), così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento.

Capitolo VII

Illuminazioni particolari

7.1. Fasci di luce

Fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, per fini pubblicitari o di richiamo, sono proibiti.

7.2. Impianti sportivi

L'illuminazione va garantita unicamente negli orari di effettivo utilizzo degli impianti ma, al più tardi, deve essere spenta alle ore 24.00.

Capitolo VIII

Procedura e disposizioni finali

8.1. Autorità esecutive

1. Il Municipio è competente nel far applicare i disposti del presente Regolamento. Esso può ordinare controlli per verificarne il rispetto.
2. In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi del presente regolamento.

8.2. Contravvenzioni

Le infrazioni al presente regolamento constatate dal Municipio sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di CHF 10'000, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

8.3.Deroghe

Per casi particolari, laddove non sono compromessi l'interesse pubblico, la sicurezza stradale e non si arreca disturbo a terze persone e all'ambiente circostante, il Municipio può concedere delle deroghe per la potenza installata, gli orari d'illuminazione e l'applicazione delle norme agli impianti esistenti.

8.4.Norme transitorie

Con la crescita in giudicato del Regolamento, tutte le norme sono immediatamente applicabili agli impianti nuovi e alle modifiche di quelli esistenti.

Per tutti gli altri impianti, le norme saranno applicate entro 3 (tre) anni dalla crescita in giudicato del Regolamento.

8.5.Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione enti locali.

Per il Consiglio comunale

La Presidente:

Lara Majek

Il Segretario:

Milko Pastore

Approvato dal Consiglio comunale il

Approvato dalla Sezione degli enti locali il